



COMUNE DI SALA CONSILINA
 Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 numero **20** del **29-04-2016**

OGGETTO:REGOLAMENTO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE COMPRESSE NEI PIANI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – MODIFICA.RINVIO.

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Aprile con inizio alle ore 16:15 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente	14	PINTO ERMINIA	CONSIGLIERE	Presente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente	16	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente	17	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

Visto l'art. 8 del Regolamento per la concessione in diritto di superficie e la cessione in proprietà di aree comprese nei Piani degli Insediamenti Produttivi (in seguito Regolamento P.I.P.), approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 5.06.1999, il quale dispone che:

"1. Le istanze presentate ai fini dell'assegnazione delle aree, verranno esaminate da un'apposita Commissione con funzioni consultive, nominata con provvedimento della Giunta Comunale, della quale faranno parte:

- Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con funzioni di Presidente;"*
- Due esperti;"*
- Un dipendente dell'Ufficio di Segreteria Generale con funzioni di Segretario verbalizzante;"*

"2. La Commissione si intende validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza";

"3. La Commissione, effettuata la verifica della documentazione, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria in base ai criteri così come determinati dal precedente art. 7;"

"4. La graduatoria, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale è pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimane affissa per quindici giorni consecutivi. Eventuali elementi e/o osservazioni possono essere prodotti prima della scadenza del predetto periodo di pubblicazione. Eventuali elementi e/o osservazioni presentati dopo tale termine saranno dichiarati inammissibili dal Consiglio Comunale che procederà di conseguenza all'approvazione della graduatoria definitiva;"

"5. La graduatoria manterrà la propria validità per un periodo di tre anni";

"6. Il Consiglio Comunale, con proprio atto motivato, può dichiarare la decadenza di uno o più operatoria qualora si accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni risultate false, mancanza di requisiti richiesti dal bando";

Vista la deliberazione consiliare n. 56 del 27.10.2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deciso, tra l'altro "di stabilire (...) che per l'ulteriore residua disponibilità di lotti *del PIP Mezzaniello*, al fine di accelerare l'iter procedurale evitando le lungaggini burocratiche, si provvederà ad affiggere all'Albo pretorio ed in altri luoghi un avviso pubblico con cui si porta a conoscenza la volontà di assegnare detta residua disponibilità e successivamente si procederà all'istruttoria delle pratiche da parte dell'ufficio dello Sportello Unico per le Imprese [oggi Sportello Unico per le Attività Produttive – in seguito S.U.A.P.] ogni qualvolta sarà presentata una richiesta alla quale, se ritenuta idonea farà seguito la relativa assegnazione del lotto con atto della Giunta Comunale sino all'esaurimento della disponibilità stessa";

Vista la deliberazione consiliare n. 28 del 3.08.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deciso, tra l'altro, "... di cedere esclusivamente in proprietà le aree comprese nei P.I.P. e conseguentemente modificare in tal senso il Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 38 del 5.06.1999 residuando tutta la parte coerente con l'assegnazione dei lotti in proprietà e con la seguente ulteriore modifica all'art. 8, al punto 4 sostituendo il rigo *"la graduatoria dopo l'approvazione del Consiglio Comunale è pubblicata all'albo pretorio"* con <<***"la graduatoria dopo l'approvazione della Giunta Comunale è pubblicata all'albo pretorio"***>>

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 9.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deciso, tra l'altro:

- "di prendere atto dell'applicazione del meccanismo procedurale deciso dal Consiglio Comunale con il suddetto atto deliberativo n. 56/2000 nell'assegnazione della disponibilità residua di lotti ricadenti nelle aree P.I.P. Mezzaniello e Mezzaniello-Ponte Filo";
- "di stabilire, in virtù di quanto deciso con la succitata deliberazione consiliare n. 56/2000 nonché in adempimento alle disposizioni di cui alla deliberazione consiliare n. 22/2006 (assegnazione negoziata), che per l'ulteriore residua disponibilità di lotti nelle aree P.I.P. Mezzaniello e Mezzaniello-Ponte Filo al fine di accelerare l'iter procedimentale evitando le lungaggini burocratiche, previa affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi un avviso pubblico con cui si porta a conoscenza la volontà di assegnare tale residua disponibilità, nel seguente modo:
 1. in ottemperanza a quanto deciso con la deliberazione consiliare n. 22/2006, all'assegnazione negoziata dei lotti disponibili, secondo i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2007";
 2. in adempimento alla deliberazione [consiliare] n. 56/2000, una volta debitamente svolta la procedura di cui sopra, all'assegnazione dell'eventuale ulteriore residua disponibilità";
- "di stabilire altresì che in entrambi i casi si procederà all'istruttoria delle pratiche da parte dello S.U.A.P. ogni qualvolta sarà presentata una richiesta alla quale, se ritenuta idonea farà seguito la relativa assegnazione del lotto con atto della Giunta Comunale sino all'esaurimento della disponibilità stessa";

Vista la deliberazione consiliare n. 58 del 4.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la "ricognizione assegnazione lotti da cedere in proprietà ricadenti nella zona PIP Fontanelle", con la quale è stato deciso, tra l'altro:

- "di prendere atto dell'applicazione del meccanismo procedurale deciso dal Consiglio Comunale con il suddetto atto deliberativo n. 56/2000 nell'assegnazione della disponibilità residua di lotti ricadenti nella area P.I.P. Fontanelle";
- "di stabilire che le aree rese libere per la dichiarata decadenza saranno cedute in diritto di proprietà a seguito di pertinente procedura ad evidenza pubblica indetta dallo S.U.A.P.; successivamente all'espletamento della stessa, nel caso in cui i lotti non siano stati ceduti per assenza di istanze ammissibili, gli stessi potranno essere assegnati nel rispetto dei criteri fissati dalle deliberazioni consiliari rispettivamente n. 56/2000 e n. 22/2006:
 1. in ottemperanza a quanto deciso con la deliberazione consiliare n. 22/2006, all'assegnazione negoziata dei lotti disponibili, secondo i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2007, successivamente rettificata da tale organo con proprio atto deliberativo n. 29/2007, entrambi esecutivi ai sensi di legge";
 2. in adempimento alla deliberazione [consiliare] n. 56/2000, una volta debitamente svolta la procedura di cui sopra, all'assegnazione dell'eventuale ulteriore residua disponibilità";
- "di stabilire altresì che in entrambi i casi si procederà all'istruttoria delle pratiche da parte dello S.U.A.P. ogni qualvolta sarà presentata una richiesta alla quale, se ritenuta idonea farà seguito la relativa assegnazione del lotto con atto della Giunta Comunale sino all'esaurimento della disponibilità stessa";

Ritenuto opportuno, a ragion di quanto fin qui evidenziato, procedere alla modifica di tale art. 8 (commi 1-2-3-4-6) anche al fine di evitare ulteriori lungaggini burocratiche, secondo il seguente prospetto:

Art. 8 (testo vigente)	Art. 8 (testo proposto)
"1. Le istanze presentate ai fini dell'assegnazione delle aree, verranno esaminate dallo Sportello Unico per le Imprese;"	"1. Le istanze presentate ai fini dell'assegnazione delle aree, verranno esaminate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (in seguito

	S.U.A.P.)
"2. (soppresso)	(SOPPRESSO)
"3. Lo Sportello Unico per le Imprese, effettuata la verifica della documentazione, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria in base ai criteri così come determinati dal precedente art. 7;"	"3. Lo S.U.A.P. , effettuata la verifica della documentazione, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria provvisoria in base ai criteri così come determinati dal precedente art. 7;"
"4. La graduatoria, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale è pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimane affissa per quindici giorni consecutivi. Eventuali elementi e/o osservazioni possono essere prodotti prima della scadenza del predetto periodo di pubblicazione. Eventuali elementi e/o osservazioni presentati dopo tale termine saranno dichiarati inammissibili dalla Giunta Comunale che procederà di conseguenza all'approvazione della graduatoria definitiva;"	"4. La graduatoria provvisoria , dopo la relativa approvazione da parte del Dirigente dell'Area Tecnica è pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimane affissa per quindici giorni consecutivi. Eventuali elementi e/o osservazioni possono essere prodotti prima della scadenza del predetto periodo di pubblicazione. Eventuali elementi e/o osservazioni presentati dopo tale termine saranno dichiarati inammissibili dallo S.U.A.P. che procederà di conseguenza all'approvazione della graduatoria definitiva da parte del Dirigente dell'Area Tecnica ;"
"6. Il Consiglio Comunale, con proprio atto motivato, può dichiarare la decadenza di uno o più operatori qualora si accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni risultate false, mancanza di requisiti richiesti dal bando";	"6. Il Dirigente dell'Area Tecnica , con proprio atto motivato, può dichiarare la decadenza di uno o più operatori qualora si accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni risultate false, mancanza di requisiti richiesti dal bando";

Visto il successivo art. 9 di tale Regolamento, il quale ai primi tre commi dispone che:

"1. Le aree cedute in proprietà nonché le costruzioni su di esse edificate, non possono essere cedute o essere oggetto di diritti reali parziali, ad eccezione dei diritti reali di garanzia, prima del termine di cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agibilità completa di tutti i documenti richiesti ai sensi di legge";

"1 bis. Le aree cedute in proprietà nonché le costruzioni su di esse edificate potranno essere concesse in locazione dall'acquirente o assegnatario e suoi aventi causa, con le modalità fissate dalla vigente normativa di legge, a terzi in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal P.I.P., previa autorizzazione della Giunta Comunale se tale locazione avviene durante il termine di cinque anni di cui si è detto nel comma precedente";

"2. L'inosservanza del precedente comma comporta la risoluzione dell'atto di cessione del diritto di proprietà";

"3. La cessazione dell'attività prima del termine di cinque anni dalla data di cui al comma 1 (ovvero la sospensione dell'attività per un periodo superiore ad anni due), comporta le medesime conseguenze di cui al precedente comma 2. Ai sensi del presente comma non saranno considerati come cessazione dell'attività:

a) la trasformazione in altro soggetto giuridico che comunque mantenga i requisiti previsti dal presente Regolamento";

b) per le imprese individuali il trasferimento a seguito di successione";

Preso atto del crescente numero di casi di "trasformazione in altro soggetto giuridico (di cui all'art. 9 comma 3 del citato Regolamento)" da parte degli assegnatari dei lotti ricadenti nelle aree P.I.P. site in questo Comune rispettivamente nelle località Mezzaniello, Mezzaniello-Ponte Filo e Fontanelle, verificatesi prima della scadenza del suindicato termine cinquennale;

Tenuto conto delle ragioni esposte dagli assegnatari che hanno giustificato il ricorso a tale trasformazione in altro soggetto giuridico, consistenti fundamentalmente:

- nella limitazione della responsabilità dei soci;
- nel maggior accesso a capitali di rischio;
- nella limitazione del rischio di impresa;
- nella necessità di dotarsi di una struttura patrimoniale adeguata in caso di aumento delle dimensioni dell'attività;
- nel evitare che il fallimento della società produca anche il fallimento dei soci, garantendo in tal modo la continuità dell'esercizio dell'attività;

Richiamati gli artt. 2498 (*Continuità dei rapporti giuridici*), 2499 (*Limiti alla trasformazione*), 2500 (*Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione*), 2500 bis (*Invalidità della trasformazione*) e 2500 ter (*Trasformazione della società di persone*), del codice civile;

Ritenuto opportuno altresì, pertanto, procedere alla modifica del succitato art. 9, per quanto riguarda il comma 1 bis, secondo il seguente prospetto:

Art. 9 (testo vigente)	Art. 9 (testo proposto)
<p><i>"1 bis. Le aree cedute in proprietà nonché le costruzioni su di esse edificate potranno essere concesse in locazione dall'acquirente o assegnatario e suoi aventi causa, con le modalità fissate dalla vigente normativa di legge, a terzi in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal P.I.P., previa autorizzazione della Giunta Comunale se tale locazione avviene durante il termine di cinque anni di cui si è detto nel comma precedente";</i></p>	<p><i>"1 bis. Le aree cedute in proprietà agli assegnatari nonché le costruzioni su di esse edificate dagli stessi potranno essere trasferite nelle ipotesi di cessione totale o parziale dell'azienda, o concesse in locazione od usufrutto dall'acquirente o assegnatario e suoi aventi causa, con le modalità fissate dalla vigente normativa di legge, a terzi in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal P.I.P., previa autorizzazione del Dirigente dell'Area Tecnica se tale cessione totale o parziale dell'azienda, o locazione od usufrutto avviene durante il termine di cinque anni di cui si è detto nel comma precedente";</i></p>

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

- la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di **apportare** le seguenti modifiche all'art. 8, commi 1-2-3-4-6 del vigente Regolamento per la cessione in proprietà di lotti comprese nelle aree P.I.P., secondo il seguente prospetto:

Art. 8 (testo vigente)	Art. 8 (testo modificato)
"1. Le istanze presentate ai fini dell'assegnazione delle aree, verranno esaminate dallo Sportello Unico per le Imprese;"	"1. Le istanze presentate ai fini dell'assegnazione delle aree, verranno esaminate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (in seguito S.U.A.P.)
"2. (soppresso)	(SOPPRESSO)
"3. Lo Sportello Unico per le Imprese, effettuata la verifica della documentazione, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria in base ai criteri così come determinati dal precedente art. 7;"	"3. Lo S.U.A.P. , effettuata la verifica della documentazione, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria provvisoria in base ai criteri così come determinati dal precedente art. 7;"
"4. La graduatoria, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale è pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimane affissa per quindici giorni consecutivi. Eventuali elementi e/o osservazioni possono essere prodotti prima della scadenza del predetto periodo di pubblicazione. Eventuali elementi e/o osservazioni presentati dopo tale termine saranno dichiarati inammissibili dalla Giunta Comunale che procederà di conseguenza all'approvazione della graduatoria definitiva;"	"4. La graduatoria provvisoria , dopo la relativa approvazione da parte del Dirigente dell'Area Tecnica è pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimane affissa per quindici giorni consecutivi. Eventuali elementi e/o osservazioni possono essere prodotti prima della scadenza del predetto periodo di pubblicazione. Eventuali elementi e/o osservazioni presentati dopo tale termine saranno dichiarati inammissibili dallo S.U.A.P. che procederà di conseguenza all'approvazione della graduatoria definitiva da parte del Dirigente dell'Area Tecnica ;"
"6. Il Consiglio Comunale, con proprio atto motivato, può dichiarare la decadenza di uno o più operatori qualora si accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni risultate false, mancanza di requisiti richiesti dal bando";	"6. Il Dirigente dell'Area Tecnica , con proprio atto motivato, può dichiarare la decadenza di uno o più operatori qualora si accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni risultate false, mancanza di requisiti richiesti dal bando";

- di **apportare** le seguenti modifiche all'art. 9, comma 1 bis del vigente Regolamento per la cessione in proprietà di lotti comprese nelle aree P.I.P., secondo il seguente prospetto:

Art. 9 (testo vigente)	Art. 9 (testo modificato)
"1 bis. Le aree cedute in proprietà nonché le costruzioni su di esse edificate potranno essere concesse in locazione dall'acquirente o assegnatario e suoi aventi causa, con le modalità fissate dalla vigente normativa di legge, a terzi in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal P.I.P., previa autorizzazione della Giunta Comunale se tale locazione avviene durante il termine di cinque anni di cui si è detto nel comma precedente";	"1 bis. Le aree cedute in proprietà agli assegnatari nonché le costruzioni su di esse edificate dagli stessi potranno essere trasferite nelle ipotesi di cessione totale o parziale dell'azienda, o concesse in locazione od usufrutto dall'acquirente o assegnatario e suoi aventi causa, con le modalità fissate dalla vigente normativa di legge, a terzi in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal P.I.P., previa autorizzazione del Dirigente dell'Area Tecnica se tale cessione totale o parziale dell'azienda, o locazione od usufrutto avviene durante il termine di cinque anni di cui si è detto nel comma precedente";

- di **demandare** al Dirigente dell'Area Tecnica ed allo S.U.A.P. per l'adozione degli adempimenti consequenziali;
- di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la suestesa proposta di deliberazione;

Sentita la relazione del Sindaco che dà lettura degli articoli 8 e 9 del vigente Regolamento per la cessione in proprietà di lotti comprese nelle aree P.I.P che si intendono modificare;

Sentiti i seguenti interventi:

Il consigliere comunale Antonio Santarsiere chiede il motivo di queste modifiche;

Il Sindaco spiega che alla base vi sono motivazioni giuridiche . Allo stato il Regolamento all'art.9 comma 1 bis prevede che "*Le aree cedute in proprietà nonché le costruzioni su di esse edificate potranno essere concesse in locazione dall'acquirente o assegnatario e suoi aventi causa, con le modalità fissate dalla vigente normativa di legge, a terzi in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal P.I.P., previa autorizzazione della Giunta Comunale se tale locazione avviene durante il termine di cinque anni di cui si è detto nel comma precedente*", invece, anche in considerazione della crisi economica che non ha più consentito ad alcune ditte assegnatarie di realizzare, si intende agevolare la cessione delle aree anche prima della scadenza del quinquennio prevedendo oltre all'ipotesi già prevista nel regolamento della locazione anche la cessione totale o parziale dell'azienda. Pertanto il comma 1 bis dell'art.9 prevede " *1 bis. Le aree cedute in proprietà **agli assegnatari** nonché le costruzioni su di esse edificate **dagli stessi** potranno essere **trasferite nelle ipotesi di cessione totale o parziale dell'azienda, o concesse in locazione od usufrutto** dall'acquirente o assegnatario e suoi aventi causa, con le modalità fissate dalla vigente normativa di legge, a terzi in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal P.I.P., previa autorizzazione **del Dirigente dell'Area Tecnica** se tale **cessione totale o parziale dell'azienda, o locazione od usufrutto** avviene durante il termine di cinque anni di cui si è detto nel comma precedente*".

Il consigliere comunale Giuseppe Colucci contesta i riferimenti normativi richiamati nella premessa del deliberato quali "gli artt. 2498 (Continuità dei rapporti giuridici), 2499 (Limiti alla trasformazione), 2500 (Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione), 2500 bis (Invalidità della trasformazione) e 2500 ter (Trasformazione della società di persone), del codice civile" in quanto non proprio pertinenti alle modifiche regolamentari proposte in quanto detti articoli richiamati sono attinenti alla trasformazione societarie e non alla cessione di azienda disciplinata nell'art.2560 e di cui sui parla nelle modiche regolamentari. Ritiene che le modifiche così proposte possano dare spazio anche a forme di speculazione perché l'assegnatario di un'area prima ancora di costruire potrebbe , applicando queste modifiche, senza particolari motivazioni anche rivendere l'area assegnata ad un altro imprenditore ad un prezzo maggiore.

Il Sindaco reputa sufficiente anche solo eliminare detti riferimenti normativi non pertinenti. Spiega che alla base delle proposte modifiche vi è la volontà di andare incontro alle esigenze degli imprenditori offrendo loro, in questo periodo di particolare crisi economica, uno strumento che consenta comunque di non bloccare eventuali altre iniziative di investimento che possano giovare a questo territorio già abbastanza provato. Si vuole cioè offrire la possibilità a chi non riesce ad edificare la nuova fabbrica, anche per difficoltà di ordine economico, sul terreno assegnatogli di potere non solo locare, come già previsto, ma cedere il terreno assegnato, che aveva comunque precedentemente acquistato, o l'immobile realizzato ad un altro imprenditore sempre in possesso dei requisiti necessari per l'assegnazione, capace però di realizzare sviluppo ed occupazione. Inoltre lo spostamento della competenza dalla Giunta, organo politico, al Dirigente sembra opportuno e più conforme alla normativa in analogia a quello che già avviene in materia di appalti e di assunzioni per concorso, dove il dirigente cura il procedimento dall'indizione della gara o del concorso sino all'aggiudicazione con approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive. D'altronde quali elementi avrebbe oggi la Giunta per non prendere atto in modo motivato della proposta di graduatoria provvisoria o definitiva? L'istruttoria è stata fatta dagli uffici. Sono gli stessi uffici che rispondono accogliendole o respingendole le osservazioni alla graduatoria provvisoria prima che la stessa diventi definitiva. Senza rinunciare in nessun modo al controllo anche successivo sugli atti, non si reputa necessario che la Giunta assuma delle responsabilità nell'approvare una graduatoria di cui non conosce i presupposti essendo stata curata l'intera istruttoria dagli uffici che hanno valutato le domande, verificato i requisiti e proceduto ad assegnare i punteggi.

Il consigliere comunale Michele Galiano ritiene che le modifiche regolamentari proposte costituiscano una forzatura all'ordinamento. Comprende le motivazioni di ordine economico ma ritiene che se non articolato in modo attento il regolamento potrebbe innescare delle problematiche. Pur comprendendo le motivazioni di ordine congiunturale che in questo momento di crisi economica sono alla base delle motivazioni che hanno indotto a presentare queste modifiche regolamentari ma ritiene alto il pericolo di difforme interpretazione della norma. Certamente che intende investire in questi tempi difficili in questa zona andrebbe senz'altro incentivato e aiutato perché creerebbe sviluppo ed occupazione ma tecnicamente ci sono degli ostacoli che vanno prima rimossi.

Il consigliere comunale Antonio Santarsiere esprime perplessità proprio i possibili risvolti speculativi;

Il consigliere comunale Giuseppe Colucci ritiene che le modifiche possono ingenerare equivoci nell'applicazione. Senza arrivare a dire che la proposta se approvata potrebbe dar vita ad una delibera se non nulla certamente annullabile anche per i riferimenti normativi non pertinenti che ripete si riferiscono alle ipotesi di trasformazione e non di cessione dell'azienda. Reputa opportuno soprassedere alla loro approvazione. Non è poi del tutto d'accordo sul fatto che sia demandato al Dirigente l'*autorizzazione alla **cessione totale o parziale dell'azienda***. Al massimo la competenza gestionale si può ipotizzare nella trasformazione della stessa azienda ad esempio da ditta individuale in società a responsabilità limitata. Ma non nelle ipotesi di cessione dell'azienda dal soggetto assegnatario ad uno diverso.

Il Sindaco osserva che le ipotesi di cessione totale, parziale, locazione e quant'altro sono comunque possibili trascorsi i cinque anni. Si tratta di consentirle, per questioni di ordine economico e per sostenere lo sviluppo del territorio anche in questo periodo difficile, anche prima della scadenza del quinquennio.

Il consigliere comunale Luigi Cardano propone , in considerazione della delicatezza dell'argomento, e per gli importanti risvolti di ordine economico, di rinviare per approfondimenti le modifiche del regolamento alla competente Commissione consiliare statuto e regolamenti;

Il Presidente del Consiglio Comunale prima di invitare il Consiglio a pronunciarsi sulla proposta di rinvio per un approfondimento delle modifiche regolamentari in seno alla Commissione competente, coglie l'occasione per sottolineare che è del tutto evidente che quanto sta accadendo conferma l'importanza del ruolo che ha la Commissione consiliare regolamenti che purtroppo sino ad oggi è stata troppe volte svilita dalla maggioranza dei suoi componenti che non partecipa ai suoi lavori. Ribadisce che, invece, quanto sta accadendo dimostra l'importanza e la validità della commissione consiliare ed invita per il futuro tutti i componenti che sono tra l'altro gli stessi capigruppo consiliari a prendere parte attivamente ai lavori per dare in quella sede il loro contributo, confrontandosi con gli uffici proponenti ed approfondendo i testi degli articoli e le loro conseguenze applicative prima che giungano in Consiglio Comunale.

Il Sindaco, pur ritenendo in parte pretestuose le motivazioni alla base della richiesta di rinvio, acconsente affinché sia effettuato nella sede opportuna della Commissione ogni approfondimento in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime dei 15 consiglieri comunali avvenuta per alzata di mano con esito proclamato dal Presidente

DELIBERA

di rinviare il presente argomento.

Si da' atto che terminata la votazione il consigliere comunale Angela Di Domenico esce dall'aula. Pertanto i Consiglieri comunali presenti in aula diventano 15.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DE NIGRIS ATTILIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 26-04-2016

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
ing.DE NIGRIS ATTILIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 05-05-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 05-05-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
Anna Giaffrida
